

Regolamento
per l'indennizzo dei danni della fauna

ART.1) FINALITA'

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 33 bis della L.R. 86/83, così come modificato dall'art. 3 comma 8 della L.R. 6/2005, disciplina le modalità per la richiesta, l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica protetta all'interno del territorio del Parco Naturale, nonché le modalità per la prevenzione degli stessi.
2. Nel territorio del Parco Naturale della Valle del Ticino l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agrarie, al bestiame domestico, alle tipologie di allevamento caratteristiche del parco viene effettuato dal Consorzio di Gestione dell'Ente Parco.

ART.2) INDENNIZZO

1. L'accertamento e la valutazione dell'indennizzo sono determinati sulla base dei principi equitativi e si devono attenere a criteri uniformi per tutto il territorio del Parco Naturale.
2. L'Ente Parco provvede ad accertare la causa del danno, a valutarne l'entità e a liquidare l'indennizzo per mezzo del proprio personale tecnico e/o con l'ausilio di altro personale competente esterno.
3. L'indennizzo non può essere erogato qualora il soggetto richiedente usufruisca di altri indennizzi e/o risarcimenti, anche parziali, da parte di Enti o di altri soggetti.
4. L'Ente Parco si riserva la facoltà di disporre dei resti degli animali, delle coltivazioni e dei prodotti danneggiati.

ART.3) MISURE DI PREVENZIONE

1. L'Ente Parco finanzia, con modalità e importi da definire annualmente, le spese per la realizzazione di azioni e misure di prevenzione, al fine di eliminare o ridurre il rischio di danneggiamento alle colture e al patrimonio zootecnico; la loro realizzazione è obbligatoria per l'interessato ad avvenuta approvazione del progetto di prevenzione e determinazione del contributo accordato.
Qualora dovessero verificarsi dei danni, dall'indennizzo verranno decurtate le spese sostenute per la realizzazione delle azioni e misure di prevenzione, ad eccezione delle azioni sperimentali promosse dal Parco; in quest'ultimo caso sarà comunque concesso l'indennizzo in caso di danno.

ART.4) SOGGETTI AMMESSI A RICHIEDERE L'INDENNIZZO

1. Gli indennizzi potranno essere richiesti esclusivamente dalle imprese agricole operanti nella zona di Parco Naturale del Parco del Ticino, che abbiano subito direttamente il danno.

ART.5) DENUNCIA DEL DANNO

1. La denuncia del danno deve essere trasmessa dall'interessato/danneggiato agli Uffici del Parco entro 7 giorni nel caso di danni a coltivazioni ed entro le 24 ore successive nel caso di danni a bestiame domestico.
I danni non segnalati entro i suddetti termini non saranno risarciti.

2. La denuncia deve essere effettuata impiegando uno degli apposti moduli messi a disposizione dal Parco, scaricabili anche dal sito internet dello stesso; deve, in ogni caso, contenere, pena l'esclusione dall'indennizzo:
 - a) dati del richiedente (nome, cognome, indirizzo, telefono etc.);
 - b) dati dell'azienda con codice fiscale e partita IVA;
 - c) dichiarazione di affitto o proprietà con identificazione catastale terreno;
 - d) analisi, distinta per appezzamento, dello stadio vegetativo della coltura danneggiata, della percentuale di danno subito, etc.

La denuncia deve essere sottoscritta dall'interessato e deve altresì contenere l'autocertificazione che il danneggiato non ha avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro Ente o altro soggetto.

3. La denuncia può essere effettuata anche attraverso l'invio del modulo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica o fax.
Nel caso in cui si verifichi la necessità di interventi di stima urgenti (es. danni su bestiame, raccolto da effettuare nei 5 giorni successivi) la denuncia potrà essere anticipata a mezzo telegramma.
In tal caso il danneggiato dovrà partecipare alla visita sopralluogo per sottoscrivere il modulo di denuncia completo di tutti i dati.

4. In caso di danni alle colture il danneggiato deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico per almeno 5 giorni lavorativi successivi alla denuncia, al fine di consentire l'accertamento del danno.

5. Non verranno valutati i danni in caso di mancato rispetto delle procedure di cui sopra..

ART.6) ACCERTAMENTO DEL DANNO

1. L'accertamento del danno viene disposto dall'Ente Parco e definito mediante sopralluoghi del personale preposto all'accertamento.
La data del sopralluogo viene tempestivamente comunicata al richiedente.

2. Al personale preposto all'accertamento è affidato il compito di raccogliere le denunce, redigere il verbale di accertamento durante il sopralluogo, certificare la/e causa/e dell'evento dannoso, procedere alla valutazione del danno. L'accertamento sarà effettuato entro 15 giorni lavorativi dalla denuncia.
3. Il personale addetto all'accertamento, redige un verbale contenente i dati della denuncia, l'accertamento del danno, la valutazione e la quantificazione del danno stesso con altre eventuali informazioni ed indicazioni utili a diminuire la vulnerabilità dell'attività danneggiata. L'accertamento deve avvenire in presenza ed in contraddittorio con il richiedente. Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale, ricevendone copia, questo costituisce approvazione formale e motivata della quantificazione del danno.
4. L'Ente Parco può acquisire ulteriori notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nella domanda con richiesta da inviare con raccomandata a/r al danneggiato, il quale deve ottemperare entro 20 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. In caso di inottemperanza la domanda è respinta. Alla medesima procedura si farà riferimento anche per le domande sottoscritte dal danneggiato in occasione del sopralluogo, che richiedono acquisizioni di documenti o notizie. Il verbale stilato in tale sede definisce la data dalla quale si deve ottemperare agli obblighi contenuti.

ART.7) VALUTAZIONE DEL DANNO

1. La valutazione economica del danno viene effettuata dall'ente Parco tramite il Settore competente.
2. La determinazione economica del danno viene eseguita sulla base di indagini di mercato comparative e sulla base di valori fissati dai mercuriali della Camere di Commercio territorialmente competente.
3. La stima definitiva, ai fini dell'indennizzo, sarà sottoscritta dal Responsabile del Settore competente, che dovrà predisporre inoltre gli atti affinché si possa procedere alla liquidazione di quanto dovuto.

ART.8) DANNI AMMESSI ALL'INDENNIZZO

1. I danni indennizzabili, fatto salvo quanto successivamente specificato, saranno limitati alle seguenti tipologie:
 - A) danni da pastura e calpestio alle coltivazioni:
 - prati e marcite;
 - coltivazioni di ortaggi;
 - alberi da frutto;
 - cereali;
 - coltivazioni intensive di piccoli frutti;

- pioppeti;
 - altre specie erbacee caratteristiche dell'area.
- B) danni da predazione su animali domestici:
- bovini;
 - ovini;
 - caprini;
 - equini;
 - avicunicoli.
- C) danni ad altre tipologie di allevamento caratteristiche del parco;
- D) danni alla rete irrigua di pertinenza aziendale, normalmente utilizzata per l'irrigazione, solo nel caso in cui sia dimostrabile che il mancato ripristino della funzionalità irrigua provochi danno alle colture.

ART.9) MISURE DI INDENNIZZO

1. L'indennizzo per danni alle colture agricole sarà calcolato sulla base delle quantificazioni effettuate attraverso la stima e sulla base dei prezzi dei prodotti vigenti al momento del raccolto, con riferimento ai listini delle Camere di Commercio.
I prezzi così ricavati saranno ridotti qualora il mancato raccolto comporti delle mancate spese (esempio essiccazione dei cereali), facendo riferimento alle tariffe in vigore al momento del raccolto.
2. Qualora i danni alle colture agricole comportino l'effettuazione di lavori supplementari (esempio risemine), l'indennizzo sarà calcolato sulla base delle tariffe dei contoterzisti; nel caso in cui i lavori vengano realizzati dall'azienda agricola i prezzi saranno diminuiti del 25%. Qualora si ricorra al conterzista potrà essere riconosciuta la tariffa piena con obbligo di acquisizione della relativa fattura.
Nel caso di danni ripetitivi sullo stesso appezzamento, ad esempio nel caso di risemina, l'indennizzo per unità di superficie non potrà mai essere superiore al mancato raccolto.
3. L'indennizzo per i danni su allevamento potrà essere erogato solo se, al momento della stima, sia stato possibile prendere visione dei capi morti.
L'indennizzo sarà calcolato sulla base del prezzo medio di mercato dell'animale vivo.
Tale indennizzo potrà essere diminuito del 30% qualora gli animali risultino totalmente incustoditi e non siano state messe in atto idonee misure di protezione. L'indennizzo non compete per il bestiame pascolante abusivamente o comunque non in osservanza della normativa vigente o comunque non provvisto delle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti.
Sono esclusi dall'indennizzo i casi in cui i resti degli animali rinvenuti morti siano insufficienti ad accertare le reali cause del decesso.

4. Non verranno indennizzati i danni alle produzioni agricole di particolare pregio a carattere intensivo (ad esempio colture orticole, piccoli frutti, tappeti erbosi, colture vivaistiche, ecc.) per le quali non siano state rese operative adeguate misure di protezione (ad esempio recinzioni o altre protezioni realizzate conformemente a quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento).
- 5 La soglia minima al di sotto della quale il danno viene considerato naturale e non indennizzabile è pari a 150 €.

ART.10) LIQUIDAZIONE

1. L'Ente Parco provvede alla liquidazione dei danni, sulla base delle somme assegnate dalla Regione Lombardia ai sensi del comma 4 dell'art. 33 bis della L.R. 86/83 così come modificato dall'art. 3 comma 8 della L.R. 6/2005. La liquidazione sarà effettuata entro il primo semestre dell'anno successivo a quello in cui il danno si è manifestato, a condizione che la Regione Lombardia abbia trasferito il contributo dovuto.

ART.11) EVENTUALI CONTROVERSIE

1. In caso di mancato accordo sulla stima di danno, l'impresa agricola potrà far effettuare, a proprie spese, una perizia da parte di un professionista abilitato. La controversia sarà poi sottoposta alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente per territorio.